

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: Riclassificazione sanitaria delle zone di produzione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627; revoca della Deliberazione di Giunta del 10 maggio 2021, n.580

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

1. Di classificare le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627, così come indicato nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:
  - A: zone di produzione di tipo A in cui è consentita la raccolta e l'utilizzo per il consumo umano diretto e zone di stabulazione di tipo A;
  - B: zone di produzione di tipo B nelle quali è consentita la raccolta e l'utilizzo per il consumo umano previo trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
  - C: zone di produzione stagionali;
  - D: zone vietate alla raccolta;
  - E: rappresentazione grafica delle zone di produzione;
2. Di stabilire che nelle zone di cui all'allegato C venga applicata, ai fini della sorveglianza, una frequenza di campionamento con cadenza quindicinale nei periodi indicati per ciascuna zona;
3. Di revocare la Deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2021, n.580.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Normativa di riferimento

- Regolamento CE del 29 aprile 2004, n.853
- Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627
- Intesa Stato Regioni del 8 luglio 2010, n.79
- Deliberazione della Giunta Regionale del 22 novembre 2010, n.1665
- Deliberazione della Giunta Regionale del 18 febbraio 2013, n.136
- Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2013, n.593
- Deliberazione della Giunta Regionale del 1° agosto 2016, n.850
- Deliberazione della Giunta Regionale del 9 luglio 2018, n.929
- Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2019, n.574
- Deliberazione della Giunta Regionale del 3 giugno 2020, n.639
- Deliberazione della Giunta Regionale del 10 maggio 2021, n.580

#### Motivazione

Il Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, prevede, al titolo V, che le autorità competenti classifichino le zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi, come zone di classe A, classe B e classe C in funzione del livello di contaminazione fecale, fissandone l'ubicazione e i confini.

L'Intesa Stato-Regioni del 08/07/2010 n.79 relativa alle Linee guida per l'applicazione della normativa comunitaria nel settore dei molluschi bivalvi vivi, recepita nell'ordinamento regionale con la DGRM n.1665/2010, stabilisce che, con frequenza minima triennale, l'autorità competente riclassifichi, con provvedimento formale, le aree di produzione/stabulazione, sulla base dei dati ottenuti dal monitoraggio.

Il 22 aprile 2013 è stata approvata la deliberazione di giunta regionale n.593 di modifica della precedente, la DGRM n.136 del 18 febbraio 2013, nella quale è stato introdotto, per la prima volta, il concetto di classificazione stagionale per il fatto che nei periodi estivi e invernali il risultato del monitoraggio di alcune zone di produzione aveva evidenziato valori di contaminazione differenziati.

Il Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi (CEREM) aveva individuato che i livelli di E. Coli in alcune zone erano paragonabili, nel periodo estivo (maggio - ottobre) o invernale (novembre-aprile), a quelli considerati validi per una classificazione di classe A, ma considerato che il numero di rilevazioni effettuate non era sufficiente per verificare la stabilità della contaminazione riscontrata, il CEREM ha proposto che la frequenza del monitoraggio di tali zone avesse cadenza quindicinale e che doveva essere condotta, dove non ancora completata, una indagine sanitaria.

Nel 2016, trascorsi tre anni dalla DGRM 593/2013, si è provveduto ad analizzare i dati del monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi al fine di sottoporli alle opportune analisi statistiche e, con la deliberazione di giunta del 1° agosto 2016, n.850, si sono riclassificate le zone di produzione/stabulazione, mantenendo il criterio della stagionalità per quelle con le peculiarità sopra indicate.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Le Linee Guida sopra citate indicano una frequenza minima triennale di riclassificazione consentendo quindi alle regioni frequenze più ravvicinate. L'anticipazione della riclassificazione in parola va letta nel senso che ci si è orientati, a livello regionale, verso una frequenza annuale che consente di avere una fotografia della classificazione delle zone di produzione/stabulazione maggiormente aggiornata. Così nel 2018 è stata emanata la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 luglio 2018, n.929, a cui hanno fatto seguito le Deliberazioni di Giunta del 21 maggio 2019, del 3 giugno 2020 e del 10 maggio 2021, rispettivamente n.574, n.639 e 580, con le quali sono state riclassificate annualmente le zone di produzione/stabulazione in questione.

Alla fine del 2021 sono stati quindi analizzati i risultati degli ultimi tre anni del monitoraggio di ciascuna zona di produzione/stabulazione utilizzando i seguenti criteri:

Si è tenuto conto della quantità di risultati disponibili per ciascuna zona di produzione considerando come valore minimo, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'Unione Europea, almeno 24 risultati negli ultimi tre anni:

- (1) Al di sotto di questo valore o con assenza di risultati nell'ultimo anno la zona non è stata classificata;
- (2) Un'eccezione è stata considerata per quelle zone di recente classificazione per le quali non erano ancora disponibili 24 risultati;
- (3) Quando il numero di risultati è stato superiore sono stati considerati gli ultimi 24 risultati in ordine cronologico;
- (4) Non sono stati considerati i risultati >700 MPN/100g collegabili ad eventi eccezionali accertati, come, ad esempio, rottura di collettori fognari, precipitazioni eccezionali (>99° percentile calcolato sulle precipitazioni dal 2016 al 2020).

Sono state classificate come "A", su base annuale quelle zone o allevamenti che sono risultati conformi ai criteri previsti dal Reg. UE 2019/627:

1. Risultati conformi per E. coli ( $\leq 230$  MPN/100g) uguali o superiori all'80%;
2. Assenza di risultati > a 700 MPN/100g, oppure non più di un risultato >700 MPN/100g e questo è riconoscibile come valore anomalo rispetto alla distribuzione di dati, utilizzando la rappresentazione Box & Whiskers di Tuckey per l'individuazione grafica degli *outliers*.

Le zone con risultati >4600 MPN/100g in numero superiore al 10%, sulla base di quanto previsto dal Reg. CE/854/2004, vanno classificate come "C". In questa classificazione non sono presenti zone classificate in classe C.

Tutte le altre zone, classificabili come "B", sono state valutate per la classificazione su base stagionale.

Per questa valutazione è stata utilizzata una base di dati più ampia, con l'analisi dei dati del monitoraggio per E. coli degli ultimi 5 anni (2017-2021); tali dati sono stati ricollocati nei rispettivi periodi: "estivo", da maggio ad ottobre, ed "invernale" da novembre ad aprile.

I risultati di ciascun periodo sono stati poi confrontati con i criteri di cui al Reg. UE 2019/627 e ciò ha permesso di riconoscere in alcune zone un evidente andamento stagionale.

Quando il numero di risultati degli ultimi 5 anni è stato inferiore a 24 non è stata valutata la classificazione stagionale.

La valutazione ha permesso di riconoscere la conformità ai criteri previsti per la classificazione di tipo A per 3 zone di produzione di vongole nel periodo estivo, per 1 zona di produzione di vongole nel periodo invernale.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Sono state fornite indicazioni da parte del CEREM (Centro di Referenza Nazionale per il controllo chimico e microbiologico dei molluschi bivalvi vivi) sull'opportunità di tener conto di una fase di transizione della durata di un mese all'inizio ed alla fine del periodo stagionale e pertanto si è stabilito che la classificazione per le zone "A" nel periodo estivo inizi il 1° giugno e termini il 30 settembre, mentre la classificazione per la zona di produzione di vongole "A" nel periodo invernale inizi il 1° dicembre e termini il 31 di marzo.

In tutte le suddette zone, nel periodo in cui sono classificate come "A", si rende necessaria una frequenza di campionamento quindicinale.

### Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto avente per oggetto "Riclassificazione sanitaria delle zone di produzione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627; revoca della Deliberazione di Giunta del 10 maggio 2021, n.580".

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
*Guglielmo D'Aurizio*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL Settore Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore  
*Giorgio Filippini*

Documento informatico firmato digitalmente



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore  
*Armando Marco Gozzini*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

